

2 febbraio 2023

Il nuovo scenario delle cryptoattività

Sempre più spesso mi imbatto in casi di persone che hanno gestito (male) gli investimenti in criptovalute, argomento già ricorrente ma che lo sarà sempre di più anche alla luce delle novità portate dalla Legge di bilancio 2023 con la quale il nostro Paese ha preso posizione, e siamo tra i primi a farlo.

Sostanziale il cambiamento di approccio: infatti fino a dicembre 2022 prevaleva l'assimilazione delle Cripto alle valute estere.

Ora invece la legge di bilancio istituisce una nuova fattispecie imponibile nell'ambito dei "redditi diversi" ex art. 67 del TUIR , aggiungendo il comma 1 lett C-sexies.

La vera novità risiede nella circostanza che vengono individuate 2 diverse materie che possono produrre materie assoggettabili a tassazione:

- 1. Il differenziale da realizzo tra il corrispettivo al valore normale di cessione o permuta e il costo o valore di acquisto "certo e documentato"*
- 2. I proventi da detenzione previsti dall'art 68 comma 9-bis (anch'esso nuovo).*

La legge dà la possibilità di aggiornare il valore delle crypto attività possedute al primo gennaio 2023, elemento utile per poter quantificare la base imponibile, sebbene mi chiedo come si possa fare per quelle attività (vedi NFT) per le quali in mancanza di un criterio di riferimento non è prevista neppure la perizia di stima giurata.

Una volta identificato il valore delle criptoattività, il loro riconoscimento fiscale è subordinato alla corresponsione di un'imposta sostitutiva pari al 14%, assolta in 2 modalità: totalmente entro il prossimo 30 giugno oppure in 3 rate, sempre al 30 giugno, ma aggiungendo, per il 2024 e il 2025 , un onere in più del 3% annuo.

Laddove l'attività non dichiarata non abbia prodotto materia imponibile, né da realizzo né da mera detenzione, è sufficiente assolvere un'imposta sostitutiva pari allo 0,5% del valore di tali criptoattività per poter essere assoggettati a sanatoria.

Laddove, invece, l'attività non dichiarata abbia comportato non solo la mancata dichiarazione di detenzione o possesso ma anche la mancata dichiarazione di componenti positivi di reddito, allo 0,5% del valore delle criptoattività possedute alla fine di ciascun anno o al momento del realizzo, è fatto anche obbligo di assolvere un'imposta sostitutiva pari al 3,5%.

Si paga la plusvalenza se nel periodo d'imposta si è raggiunta una plusvalenza maggiore di 2.000 €.